



COMUNE DI GRIGNO
PROVINCIA DI TRENTO

ORDINANZA N. 39
del 14-06-2024

Oggetto: Ordinanza regolamentazione transito sulla "Strada degli Altipiani". Revoca ordinanza n.2342 di data 28.11.2023 - RIAPERTURA AL TRANSITO CON LIMITAZIONI

Il Sindaco

Premesso che:

con propria ordinanza n.2342 di data 28.11.2023 si disponeva la chiusura al transito del tratto di strada comunale denominato "Strada degli Altipiani" durante tutto il periodo invernale per la presenza di neve e/o ghiaccio che non ne permettono il transito in condizioni di sicurezza;

con determinazione n.42/2024 è stato incaricato il dr.geol.Stefano Marighetti di Grigno(TN) dello studio sullo stato geologico della strada;

con determinazione n.67/2024 è stata incaricata la ditta Battisti Disgaggi di Battisti Giancarlo e Giacomo snc di Telve (TN) dei lavori di "Manutenzione, sistemazione e messa in sicurezza di alcuni tratti della strada";

i lavori sulla strada risultano conclusi;

il Dr. Marighetti ha fornito, in data 14.06.2024 prot.n.7237, la propria nota con la quale autorizza la riapertura al transito della strada fornendo specifiche indicazioni che sostanzialmente sono quelle già in essere per gli anni passati e che si riportano al punto 10;

mediante deliberazione n. 94 del 30.08.2023, l'Amministrazione ha stabilito, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 285/1992, il divieto di transito eccetto per i soggetti autorizzati sulla strada denominata "degli Altipiani", tenuto conto delle caratteristiche strutturali e geologiche di tale viabilità;

Visto l'articolo 5, comma 3 e l'articolo 6 del nuovo Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo n. 285 in data 30 aprile 1992;

ordina

- 1. per quanto detto in premessa, la REVOCA della propria ordinanza n.2343 d.d.28.11.2023.**
- 2. l'ISTITUZIONE, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 285/1992, del DIVIETO DI TRANSITO del tratto di strada denominato sulla "Strada degli Altipiani", a partire dalle ore 12.00 del giorno 14 giugno 2024, ECCETTO PER I SOGGETTI AUTORIZZATI**

dà atto che

- 3. sono autorizzati al transito nella strada sopra citata, senza necessità di rilascio di autorizzazione preventiva:**

- i velocipedi, nella sola direzione di salita;
- i mezzi delle forze di polizia (come definite dall'art. 12 CdS), ambulanze e Vigili del Fuoco;
- i veicoli di servizio di proprietà del Comune di Grigno.

4. sono autorizzabili al transito nella strada sopra citata, previa richiesta da presentare al Comune di Grigno e conseguente rilascio di autorizzazione cartacea da tenere esposta sul veicolo in caso di sosta, per un massimo di due veicoli per persona fisica:

- residenti oppure ex residenti nel Comune di Grigno;
- residenti nel Comune di Ospedaletto;
- proprietari e locatari di immobili (per il periodo della locazione) siti nel Comune di Grigno;
- imprese incaricate di forniture, manutenzioni o lavori presso l'altopiano della Marcesina (per la durata dell'incarico);
- attività di natura commerciale o imprese aventi sede legale nel Comune di Grigno;

I veicoli oltre a poter essere intestati al soggetto richiedente l'autorizzazione, possono in alternativa essere intestati ad un componente della famiglia anagrafica o in suo uso esclusivo e personale (con l'obbligo dell'aggiornamento della carta di circolazione o dell'Archivio nazionale dei veicoli (ANV)).

- i veicoli delle Poste Italiane, quelli incaricati della nettezza urbana e dello sgombero neve, quelli delle società gestori dell'energia, telefonia, acquedotto ed altri, nello svolgimento di servizi di interesse pubblico anche su incarico del Comune;
- i veicoli dell'Associazione Cacciatori Trentini (guardiacaccia);
- i veicoli intestati agli appartenenti al Gruppo Grotte Selva;
- i veicoli a servizio delle persone invalide munite di apposito contrassegno.

5. sono autorizzabili (in numero annuale limitato), al di fuori delle categorie sopra indicate, previo rilascio di permesso giornaliero, i veicoli dei clienti delle strutture ricettive e delle malghe del territorio comunale le cui generalità siano state comunicate dai gestori dei medesimi e, in occasione di particolari eventi, i soggetti individuati dal Sindaco;

6. l'autorizzazione al transito deve essere richiesta anche per gli eventuali rimorchi intestati ai soggetti sopraelencati;

7. le nuove richieste devono pervenire agli uffici mediante il modulo che verrà messo a disposizione ed il permesso verrà rilasciato entro due giorni lavorativi;

8. il transito E' COMUNQUE VIETATO:

- a. ai veicoli aventi lunghezza superiore a 8 metri;
- b. ai veicoli aventi massa superiore a 3,5 t.;
- c. a tutti i velocipedi nel senso di discesa.

9. lungo tutto il tracciato, E' ISTITUITO;

- a. il limite massimo di velocità in 30 Km/h;

b. il divieto di sorpasso, di fermata e di sosta, ad eccezione delle piazzole specificatamente contrassegnate con segnaletica verticale;

10. Sono inoltre stabilite le **seguenti ULTERIORI LIMITAZIONI:**

- **la CHIUSURA e l'ISTITUZIONE del DIVIETO DI TRANSITO** sul tratto di strada comunale denominata "Strada degli Altipiani", al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, **OGNI QUALVOLTA sia emesso, dal Dipartimento di Protezione Civile, AVVISO DI ALLERTA METEO di di qualsiasi grado, in cui sia previsto forte vento.**
- **Il TRANSITO** sulla strada comunale denominata "Strada degli Altipiani", **È AMMESSO SOLAMENTE A CONDIZIONE CHE LE SBARRE poste sulla carreggiata stradale RISULTINO APERTE.**
- Dopo ogni **evento piovoso** la strada deve essere **accuratamente ispezionata** da personale comunale. Detto personale nel caso rilevasse crolli avvenuti o situazione di incipiente instabilità divrà immediatamente chiudere la strada e chiedere l'intervento di un tecnico competente in materia.
- la **strada** andrà **ispezionata** almeno una volta al giorno (inclusi i festivi) dal personale comunale comportandosi come detto al punto precedente;
- in caso di **eventi o manifestazioni** che richiedessero passaggi giornalieri concentrati, dovrà essere organizzato prudenzialmente un servizio di vigilanza con personale dotato di trasmettitori che ispezionerà la strada nell'intervallo caratterizzato dalla maggior frequenza di transiti. In caso di situazione di pericolosità la vigilanza sarà organizzata in modo tale da permettere il blocco del traffico ed il deflusso di esso verso valle o monte.

Tutti i funzionari ed agenti di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo il 30 aprile 1992 n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro gli inadempienti si procederà a norma di Legge.

Fa presente che l'ordinanza conserva validità fino a revoca esplicita e che la stessa costituisce atto definitivo e pertanto impugnabile mediante:

- a) ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni;
- b) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- c) ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del Codice della Strada ed art. 74 del relativo Regolamento.

Da pubblicare: all'Albo Comunale e sul sito internet;
Da affiggere: all'inizio e fine della strada;
Da notificare: Corpo Polizia Locale della Bassa Valsugana;
Comune di Ospedaletto;
Stazione Carabinieri di Grigno;
Ufficio Distrettuale di Borgo Valsugana;
Stazione Forestale di Strigno;
Custodi forestale;
cantiere comunale;
Comune di Enego;
vv. ff. di Grigno e Tezze;
Gestore Rifugio Barricata;
apss@pec.apss.tn.it

Il Sindaco
VOLTOLINI CLAUDIO
